



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014	NR. Progr.	86
	Data	14/07/2014
	Seduta NR.	10

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 14/07/2014 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 14/07/2014 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	S	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	S
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	N	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	S	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	S		
<i>Totale Presenti 16</i>			<i>Totali Assenti 1</i>		

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, D'AIELLO ANGELO, POLETTI LISA, MENGOLI FABRIZIO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

OGGETTO:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli interventi trascritti nel verbale n. 85, in data 14/07/2014, che qui si intendono integralmente riportati;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014 che ha parzialmente modificato l'art. 1 della Legge di Stabilità 2014;

VISTI in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147:

- **640:** l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- **676:** l'aliquota di base della TASI è fissata all'1 per mille e consente al comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di poter ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677:** il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- **678:** l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

- **682:** con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- **683:** il consiglio comunale ha il compito di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precitato comma 682 e la potestà di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO che:

- l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di C.C. n. 85 in data odierna, immediatamente eseguibile, e in particolare l'art. 6 in base al quale:

- Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento o la differenziazione dell'aliquota in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di applicare la TASI nelle seguenti misure:

- 1) aliquota del 3,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU,
- 2) aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- 3) aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
- 4) aliquota 0 (zero):

- ✓ per le aree fabbricabili,
- ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122,
- ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

CONSIDERATO che il Comune, utilizzando l'aliquota del 3 per mille, è tenuto ad introdurre detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia d'immobili;

RITENUTO quindi

di riconoscere ai soggetti a cui si applica l'aliquota del 3 per mille (punto 1) di cui sopra le seguenti detrazioni:

- a) detrazione variabile in funzione della sola rendita catastale dell'unità abitativa così modulata:
 - ✓ per rendita da € 0 a € 300,00 detrazione €. 100,00
 - ✓ per rendita da € 300,01 a € 350,00 detrazione €. 80,00
 - ✓ per rendita da € 350,01 a € 450,00 detrazione €. 50,00
 - ✓ per rendita superiore a € 450,01 detrazione pari a € 0 (zero)
- b) detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 20 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 200,00
- c) se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- d) nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, come cooperative a proprietà indivisa, ex IACP, compete la sola detrazione in funzione della rendita di cui al punto a)

DATO ATTO che il gettito atteso dall'applicazione della TASI, decurtato delle detrazioni succitate, come quantificato dal Servizio preposto, ammonta ad € 1.026.116,00;

VERIFICATO che il costo complessivo dei servizi indivisibili desunto dalla spesa corrente del bilancio preventivo 2014, e parzialmente finanziati col gettito TASI per una quota pari al 63,31% per ogni singolo servizio sotto elencato, ammonta ad € 1.620.761,60:

- Illuminazione pubblica: € 422.982,44
- Pubblica sicurezza e vigilanza locale: € 408.604,30
- Manutenzione strade: € 385.247,11
- Servizi per la tutela ambientale: € 189.508,54
- Servizio anagrafe: € 214.419,21

DATO ATTO che in questo modo è garantita la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

PRESO ATTO, altresì che

- l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. n.214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997,
- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014 il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni in merito alla trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione dei commi 13bis e 15 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTI altresì:

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente,
- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO

- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare preposta come risulta dal verbale conservato agli atti d'ufficio;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.6 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Biagi, Boetti) di n.16 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente,

DELIBERA

A) Di approvare quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto;

B) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI:

1. aliquota del 3,00 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alla categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, limitatamente ad una per ognuna delle seguenti categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , ivi comprese le

- unità immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU,
2. aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
 3. aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce);
 4. aliquota 0 (zero):
 - ✓ per le aree fabbricabili,
 - ✓ per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, purché inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31/12/2014, già esenti ai fini IMU ai sensi dall'art. 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122,
 - ✓ per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti.

C) di approvare, per i soggetti di cui al punto B), comma 1., le seguenti detrazioni:

- a) detrazione variabile in funzione della sola rendita catastale dell'unità abitativa così modulata:
 - ✓ per rendita da € 0 a € 300,00 detrazione €. 100,00
 - ✓ per rendita da € 300,01 a € 350,00 detrazione €. ~~80~~,00
 - ✓ per rendita da € 350,01 a € 450,00 detrazione €. ~~50~~,00
 - ✓ per rendita superiore a € 450,01 detrazione pari a € 0 (zero)
- b) detrazione pari ad € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 20 anni, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 200,00.
- c) Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, le detrazioni spettano a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- d) Nel caso in cui il soggetto passivo sia una persona giuridica, come cooperative a proprietà indivisa, ex IACP, compete la sola detrazione in funzione della rendita di cui al punto a)

D) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

E) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2 del D,Lgs, n. 446 del 1997;

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Scacchetti, Mantovani, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.6 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Biagi, Boetti) di n.16 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente,

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 DEL 14/07/2014 ad oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

DELIBERA ALTRESI'

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, considerato che le aliquote verranno applicate dall'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 86 DEL 14/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/07/2014

IL RESPONSABILE

F.to CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CINZIA BARAVELLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE SCACCHETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to MONICA MANTOVANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/07/2014 al 09/08/2014

Lì, 25/07/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to MONICA MANTOVANI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 25/07/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MONICA PADOVANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 04/08/2014.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO